

Fissato il calendario definitivo per il concordato preventivo biennale

Il debutto del concordato preventivo biennale “individuale” arriva a valle di un intenso dibattito parlamentare, che ha portato a diversi **ritocchi** alla disciplina originariamente prevista dall’Esecutivo, ancora prima della sua entrata in vigore, che dovrebbe avvenire a breve; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs. che disciplina il nuovo istituto, firmato il 12 febbraio scorso dal Presidente della Repubblica, è infatti imminente.

Il concordato preventivo biennale ruota attorno alla **proposta** che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati (in linea generale, soggetti ISA e contribuenti in regime forfetario) e che, salvo circostanze eccezionali, fisserà il reddito rilevante ai fini IRPEF e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025 (per i contribuenti in regime forfetario la proposta avrà ad oggetto il solo periodo di imposta 2024, in via sperimentale).

All’entrata in vigore definitiva del DLgs. non corrisponde tuttavia la piena applicabilità del nuovo istituto; a tal fine, dovranno infatti essere **emanati**:

- un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà individuare i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria da parte del contribuente, ai fini della formulazione della proposta di concordato;
- un decreto del MEF, con cui verrà approvata la metodologia alla base del calcolo dei redditi concordati;
- un decreto del MEF, che dovrà individuare le circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile

disapplicare il concordato preventivo biennale (a fronte di redditi effettivi minori eccedenti la misura del 50% rispetto al reddito concordato).

I dati richiesti al contribuente (che costituiscono solo una parte di quelli già in possesso dell'Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta di concordato) dovranno essere comunicati all'Agenzia attraverso una **piattaforma informatica ad hoc**, che per il primo anno di applicazione verrà messa a disposizione entro il 15 giugno 2024 (entro il 15 aprile per il 2025, ed entro il 1° aprile a regime); la procedura che porterà alla formulazione (e all'eventuale accettazione) della proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate avrà quindi inizio dal momento in cui i citati programmi informatici saranno disponibili.

A tal fine, vi sono **due termini rilevanti**; si tratta, in particolare:

- del 15 giugno 2024, giorno entro cui verrà messa a disposizione la sopra citata piattaforma informatica;
- del 15 ottobre 2024, termine ultimo entro cui il contribuente potrà accettare la proposta formulata da parte dell'Agenzia delle Entrate; per il 2024 tale termine coincide con quello relativo alla presentazione dei modelli REDDITI 2024 (periodo d'imposta 2023).

A differenza di quanto previsto dalla versione originaria, non sono attualmente previsti **termini intermedi**, né per quanto riguarda l'invio dei dati da parte del contribuente, né relativamente al momento in cui l'Agenzia delle Entrate formulerà la proposta, una volta ricevuti i dati inviati dal contribuente (nella versione del DLgs. presentata alle Commissioni parlamentari l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto elaborare e comunicare la proposta di concordato entro cinque giorni dall'invio dei dati da parte del contribuente).

Una delle maggiori perplessità riguardo al nuovo concordato preventivo biennale era costituita dalla serrata calendarizzazione della procedura che avrebbe portato alla definizione del reddito concordato; i termini previsti, ritenuti eccessivamente stringenti, mal si conciliavano con la

necessità di **valutare** attentamente la proposta dell'Agenzia delle Entrate, considerato che l'eventuale accettazione ha effetto per un biennio, senza possibilità di ripensamenti (salvo limitate eccezioni).

Il legislatore delegato sembra aver tentato di risolvere la problematica, da un lato, concedendo **più tempo** ai fini dell'accettazione definitiva (il termine passa dal 31 luglio al 15 ottobre) e, dall'altro, richiedendo una maggiore responsabilità da parte del contribuente che, comunicando tempestivamente i dati all'Agenzia delle Entrate, potrebbe massimizzare il tempo a disposizione per analizzare la relativa proposta di concordato preventivo.

Non si esclude l'introduzione di ulteriori termini

Si rileva, infatti, che, sebbene allo stato attuale non vi siano termini espliciti entro cui il contribuente dovrà comunicare i dati all'Agenzia mediante il software che sarà messo a disposizione entro il 15 giugno 2024, né termini entro cui l'Agenzia dovrà formulare la proposta di concordato, è lecito ritenere che le **disposizioni attuative** individueranno termini specifici relativi alle fasi intermedie del procedimento.

Altrimenti, in base all'attuale disciplina potrebbe verificarsi la situazione paradossale in cui il contribuente invia i dati anche il 15 ottobre 2024 e la formulazione della relativa proposta di concordato dovrebbe avvenire lo stesso giorno, in modo da mettere tale soggetto nelle condizioni di accettarla.

(MF/ms)